



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa**

Oggetto: modifiche al Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’articolo 6;

Visto il D. L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 e in particolare l’articolo 9, commi 2-bis e 2 ter, che hanno modificato l’articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamato il Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori, emanato con il decreto rettorale n. 540 del 6 agosto 2020 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto opportuno modificare il Regolamento sopra citato per adeguarlo alle novità normative introdotte dal D. L. 22 aprile 2023, n. 44;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 20 settembre 2023 che ha espresso parere favorevole alle modifiche agli articoli 5, 6, 9, 16, 17 e 20 del Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2023 che ha approvato le modifiche agli articoli 5, 6, 9, 16, 17 e 20 del Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori;

DECRETA

art. 1 – di emanare le modifiche agli articoli 5, 6, 9, 16, 17 e 20 del Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena
Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it*



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa**

di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori, nel testo posto in allegato.

- art. 2 – di stabilire che le modifiche agli articoli 5, 6, 9, 16, 17 e 20 del Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo del presente provvedimento;
- art. 3 – di incaricare l'Ufficio Carriere del Personale docente e l'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel registro dei decreti del Rettore.

Il Rettore
F.to prof. Roberto Di Lenarda

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena
Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it*



ALLEGATO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DA
PARTE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI**

**Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni
allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei
ricercatori**

Testo vigente	Testo approvato
<p>Articolo 5 – Attività incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno, non possono:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ svolgere attività libero-professionale, fatta salva l'attività assistenziale intra-moenia prevista per i professori e i ricercatori dell'area medica, nel rispetto della normativa di settore;▪ svolgere attività di consulenza che non sia qualificabile come consulenza scientifica;▪ partecipare, in qualità di socio, a società tra professionisti o a società professionali ai sensi del d.m. 8 febbraio 2013 n. 34, fatto salvo quanto ivi previsto all'articolo 6 comma 3.	<p>Articolo 5 – Attività incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno, non possono:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ svolgere attività libero-professionale, fatta salva l'attività assistenziale intra-moenia prevista per i professori e i ricercatori dell'area medica, nel rispetto della normativa di settore;▪ svolgere attività di consulenza che non sia qualificabile come consulenza scientifica;▪ partecipare, in qualità di socio, a società tra professionisti o a società professionali ai sensi del d.m. 8 febbraio 2013 n. 34, fatto salvo quanto ivi previsto all'articolo 6 comma 3.



Articolo 6 – Attività consentite previa autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 10 legge n. 240 del 2010, i docenti in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, rilasciata nel rispetto delle regole e dei criteri enunciati dagli articoli da 7 a 9 del presente Regolamento, le seguenti attività:

- a) funzioni didattiche;
- b) funzioni di ricerca;
- c) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro.

Articolo 9 – Compiti istituzionali e gestionali presso soggetti terzi

1. I docenti in regime di impegno a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore, possono:

- a) ricevere incarichi intesi allo svolgimento, senza vincolo di subordinazione, di ruoli istituzionali o gestionali presso enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro;
- b) rivestire incarichi presso enti od organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti e organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative

Articolo 6 – Attività consentite previa autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 10 e **10-bis** legge n. 240 del 2010, i docenti in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, rilasciata nel rispetto delle regole e dei criteri enunciati dagli articoli 4, 7, 8, 9 e **dall'art. 17** del presente Regolamento, le seguenti attività:

- a) funzioni didattiche;
- b) funzioni di ricerca;
- c) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro.
- d) **incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro.**

Articolo 9 – Compiti istituzionali e gestionali presso soggetti terzi e altri incarichi

1. I docenti in regime di impegno a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore, possono:

- a) ricevere incarichi intesi allo svolgimento, senza vincolo di subordinazione, di ruoli istituzionali o gestionali presso enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro;
- a-bis) possono altresì assumere incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza,**



<p>indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'articolo 13 d.P.R. n. 382 del 1980 in tema di aspettativa obbligatoria;</p> <p>c) partecipare a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché svolgere attività per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché tali incarichi vengano loro attribuiti in quanto esperti nel proprio campo disciplinare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 relativamente alle attività di valutazione, referaggio ed editoriali;</p> <p>d) svolgere incarichi istituzionali o gestionali nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro, su designazione da parte di enti, organismi e soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, salvo quanto disposto dall'articolo 13 d.P.R. n. 382 del 1980 in tema di aspettativa obbligatoria;</p> <p>e) svolgere incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché tali incarichi risultino riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi della normativa di settore;</p> <p>f) svolgere incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi o fondazioni partecipati o controllati dall'Ateneo, a prescindere dal regime di convenzione con l'Università di Trieste, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da soggetto diverso dall'Ateneo; nel caso in cui detta</p>	<p>non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali;</p> <p>b) rivestire incarichi presso enti od organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti e organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'articolo 13 d.P.R. n. 382 del 1980 in tema di aspettativa obbligatoria;</p> <p>c) partecipare a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché svolgere attività per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché tali incarichi vengano loro attribuiti in quanto esperti nel proprio campo disciplinare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 relativamente alle attività di consulenza, valutazione, referaggio ed editoriali;</p> <p>d) svolgere incarichi istituzionali o gestionali nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro, su designazione da parte di enti, organismi e soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, salvo quanto disposto dall'articolo 13 d.P.R. n. 382 del 1980 in tema di aspettativa obbligatoria;</p> <p>e) svolgere incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché tali incarichi risultino riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi della normativa di settore;</p> <p>f) svolgere incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi o</p>
--	---



<p>proposta sia avanzata dall'Ateneo, la prescritta autorizzazione avviene contestualmente alla designazione e, dunque, l'interessato non è tenuto a presentare richiesta ai sensi del Capo IV;</p> <p>g) rivestire la carica di revisore dei conti, di componente del collegio sindacale o di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati;</p> <p>h) ricevere l'incarico di componente di nuclei di valutazione e Organismi Interni di Valutazione (OIV);</p> <p>i) ricevere l'incarico di consulente tecnico di parte (CTP) in sede giudiziale o stragiudiziale, purché la consulenza rivesta carattere scientifico e l'incarico venga conferito in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare;</p> <p>l) ricevere l'incarico di arbitro o di componente, a qualsiasi titolo, di collegi arbitrali;</p> <p>m) ricevere incarichi di collaudo svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>Articolo 16 – Richiesta di autorizzazione e provvedimento autorizzatorio</p> <p>1. La richiesta di autorizzazione deve essere formulata nel rispetto della prescritta modulistica e deve, in ogni caso, contenere:</p>	<p>fondazioni partecipati o controllati dall'Ateneo, a prescindere dal regime di convenzione con l'Università di Trieste, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da soggetto diverso dall'Ateneo; nel caso in cui detta proposta sia avanzata dall'Ateneo, la prescritta autorizzazione avviene contestualmente alla designazione e, dunque, l'interessato non è tenuto a presentare richiesta ai sensi del Capo IV;</p> <p>g) rivestire la carica di revisore dei conti, di componente del collegio sindacale o di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati;</p> <p>h) ricevere l'incarico di componente di nuclei di valutazione e Organismi Interni di Valutazione (OIV);</p> <p>i) ricevere l'incarico di consulente tecnico di parte (CTP) in sede giudiziale o stragiudiziale, purché la consulenza rivesta carattere scientifico e l'incarico venga conferito in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare;</p> <p>i) ricevere l'incarico di arbitro o di componente, a qualsiasi titolo, di collegi arbitrali;</p> <p>l) ricevere incarichi di collaudo svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>Articolo 16 – Richiesta di autorizzazione e provvedimento autorizzatorio</p> <p>1. La richiesta di autorizzazione deve essere formulata nel rispetto della prescritta modulistica e deve, in ogni caso, contenere:</p>
---	--



<p>a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;</p> <p>b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;</p> <p>c) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'incarico, delle modalità di articolazione delle attività e di svolgimento delle stesse con riguardo al luogo, al numero presunto di giornate lavorative e delle ore complessive previste;</p> <p>d) l'indicazione dell'eventuale importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;</p> <p>e) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferisce con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, che non determina situazioni di conflitto di interessi o concorrenzialità con l'Ateneo e che non è riconducibile ad attività libero-professionale;</p> <p>f) la dichiarazione dell'interessato relativa al possesso o meno di partita IVA.</p> <p>2. Le dichiarazioni rese ai sensi del comma 1 configurano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 ss. d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di dichiarazioni false o mendaci, il dichiarante risponde ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000.</p> <p>3. Alla richiesta deve essere allegata copia dell'atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell'incarico e ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, l'Amministrazione potrà richiedere ulteriori documenti, ai fini istruttori. In tal</p>	<p>a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;</p> <p>b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;</p> <p>c) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'incarico, delle modalità di articolazione delle attività e di svolgimento delle stesse con riguardo al luogo, al numero presunto di giornate lavorative e delle ore complessive previste;</p> <p>d) l'indicazione dell'eventuale importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;</p> <p>e) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferisce con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, che non determina situazioni di conflitto di interessi o concorrenzialità con l'Ateneo e che non è riconducibile ad attività libero-professionale;</p> <p>f) la dichiarazione dell'interessato relativa al possesso o meno di partita IVA.</p> <p>2. Le dichiarazioni rese ai sensi del comma 1 configurano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 ss. d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di dichiarazioni false o mendaci, il dichiarante risponde ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000.</p> <p>3. Alla richiesta deve essere allegata copia dell'atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell'incarico e ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria. La documentazione, se redatta in lingua straniera, dovrà essere accompagnata da una traduzione in italiano. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, l'Amministrazione potrà richiedere ulteriori documenti, ai fini</p>
---	---



<p>caso, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 15 rimane sospeso dalla data della richiesta a quella dell'acquisizione della documentazione mancante.</p> <p>4. La richiesta di autorizzazione reca la dichiarazione del Direttore del Dipartimento di afferenza, il quale attesta che l'incarico, per come descritto nella richiesta di autorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> non arreca pregiudizio allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del docente;<input type="checkbox"/> non si pone in conflitto di interessi o in concorrenza con l'attività del Dipartimento. <p>5. Il Direttore, inoltre, attesta che il docente interessato ha assolto i compiti didattici istituzionali affidati dal Dipartimento nell'ultimo anno accademico concluso alla data della richiesta autorizzatoria.</p> <p>6. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia presentata da un Direttore di Dipartimento, le dichiarazioni di cui ai commi precedenti competono al Direttore Vicario.</p> <p>7. Salvi i casi di silenzio diniego contemplati dall'articolo 15 comma 2, il Rettore, in caso di diniego della richiesta autorizzatoria, decide con provvedimento motivato.</p> <p>8. Ferma restando la tutela in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, l'interessato può presentare istanza di riesame al Rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Sull'istanza di riesame il Rettore decide</p>	<p>istruttori. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 15 rimane sospeso dalla data della richiesta a quella dell'acquisizione della documentazione mancante.</p> <p>4. La richiesta di autorizzazione reca la dichiarazione del Direttore del Dipartimento di afferenza, il quale attesta che l'incarico, per come descritto nella richiesta di autorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> non arreca pregiudizio allo svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e gestionale del docente;<input type="checkbox"/> non si pone in conflitto di interessi o in concorrenza con l'attività del Dipartimento. <p>5. Il Direttore, inoltre, attesta che il docente interessato ha assolto i compiti didattici istituzionali affidati dal Dipartimento nell'ultimo anno accademico concluso alla data della richiesta autorizzatoria.</p> <p>6. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia presentata da un Direttore di Dipartimento, le dichiarazioni di cui ai commi precedenti competono al Direttore Vicario.</p> <p>7. Salvi i casi di silenzio diniego contemplati dall'articolo 15 comma 2, il Rettore, in caso di diniego della richiesta autorizzatoria, decide con provvedimento motivato.</p> <p>8. Ferma restando la tutela in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, l'interessato può presentare istanza di riesame al Rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Sull'istanza di riesame il</p>
--	---



<p>entro trenta giorni con provvedimento motivato.</p> <p>9. Il rigetto della richiesta autorizzatoria non impedisce all'interessato la riproposizione della medesima, ove risultino mutate le circostanze di fatto o la disciplina giuridica di riferimento.</p> <p>10. Qualora, dopo il rilascio dell'autorizzazione e durante lo svolgimento dell'attività, dovessero sopravvenire modifiche relative alle caratteristiche indicate nella richiesta autorizzatoria, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al Rettore, che potrà revocare l'autorizzazione concessa, ove ne siano venuti meno i presupposti. Durante l'istruttoria, il Rettore può invitare il docente ad astenersi temporaneamente, in via cautelare, dallo svolgimento dell'attività.</p> <p>Articolo 17 - Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dai Capi precedenti, il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti e presupposti di carattere generale:</p> <p>a) l'incarico, per come descritto nella richiesta di autorizzazione, non deve recare pregiudizio allo svolgimento dei compiti istituzionali del docente;</p>	<p>Rettore decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.</p> <p>9. Il rigetto della richiesta autorizzatoria non impedisce all'interessato la riproposizione della medesima, ove risultino mutate le circostanze di fatto o la disciplina giuridica di riferimento.</p> <p>10. Qualora, dopo il rilascio dell'autorizzazione e durante lo svolgimento dell'attività, dovessero sopravvenire modifiche relative alle caratteristiche indicate nella richiesta autorizzatoria, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al Rettore, che potrà revocare l'autorizzazione concessa, ove ne siano venuti meno i presupposti. Durante l'istruttoria, il Rettore può invitare il docente ad astenersi temporaneamente, in via cautelare, dallo svolgimento dell'attività.</p> <p>Articolo 17 - Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dai Capi precedenti, il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti e presupposti di carattere generale:</p> <p>a) l'incarico, per come descritto nella richiesta di autorizzazione, non deve recare pregiudizio allo svolgimento dei compiti istituzionali del delle attività</p>
---	---



<p>b) il docente interessato deve avere adempiuto ai propri compiti istituzionali. In particolare, devono risultare soddisfatti entrambi i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> quanto all'attività di ricerca: deve avere soddisfatto l'indice di produzione scientifica, secondo la definizione della Commissione Valutazione e Ricerca (CVR), nell'ultima rilevazione utile alla data di presentazione della richiesta autorizzatoria;<input type="checkbox"/> quanto all'attività didattica: deve avere assolto i propri compiti didattici istituzionali affidati dal/i Dipartimento/i nell'ultimo anno accademico concluso alla data di presentazione della richiesta autorizzatoria. <p>2. Con riferimento alle funzioni didattiche disciplinate dall'articolo 7, qualora, nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della richiesta, non risultino soddisfatte, a livello di Ateneo, le esigenze di copertura degli insegnamenti nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza del docente, il Rettore decide acquisito del parere del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. La previsione del comma 2 non si applica ai ricercatori di ruolo.</p> <p>4. Qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, sopraggiungano eventi o fatti che possono configurare situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, ovvero di concorrenzialità con l'Ateneo, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore, ai sensi dell'articolo 4.</p>	<p>didattiche, scientifiche e gestionali affidate al docente;</p> <p>b) il docente interessato deve avere adempiuto ai propri compiti istituzionali. In particolare, devono risultare soddisfatti entrambi i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> quanto all'attività di ricerca: deve avere soddisfatto l'indice di produzione scientifica, secondo la definizione della Commissione Valutazione e Ricerca (CVR), nell'ultima rilevazione utile alla data di presentazione della richiesta autorizzatoria;<input type="checkbox"/> quanto all'attività didattica: deve avere assolto i propri compiti didattici istituzionali affidati dal/i Dipartimento/i nell'ultimo anno accademico concluso alla data di presentazione della richiesta autorizzatoria. <p>2. Con riferimento alle funzioni didattiche disciplinate dall'articolo 7, qualora, nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della richiesta, non risultino soddisfatte, a livello di Ateneo, le esigenze di copertura degli insegnamenti nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza del docente, il Rettore decide acquisito del parere del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. La previsione del comma 2 non si applica ai ricercatori di ruolo.</p> <p>4. Qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, sopraggiungano eventi o fatti che possono configurare situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, ovvero di concorrenzialità con l'Ateneo, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore, ai sensi dell'articolo 4.</p>
---	--



Articolo 20 – Attività esercitabili liberamente

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 10 legge n. 240 del 2010, i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione e senza bisogno di preventiva autorizzazione, le seguenti attività:

- ✓ *consulenza scientifica*: attività che si estrinseca in una prestazione d'opera intellettuale, di natura scientifica, strettamente personale e non riconducibile all'esercizio di attività libero-professionale, svolta in autonomia dal committente e in qualità di esperto nel rispettivo campo disciplinare, su una questione o un problema determinato, che si conclude con il rilascio di un parere, di una relazione o di uno studio;

Articolo 20 – Attività esercitabili liberamente

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 10 legge n. 240 del 2010, i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione e senza bisogno di preventiva autorizzazione, le seguenti attività:

- ✓ *consulenza scientifica*: ~~attività che si estrinseca in una prestazione d'opera intellettuale, di natura scientifica, strettamente personale e non riconducibile all'esercizio di attività libero-professionale, svolta in autonomia dal committente e in qualità di esperto nel rispettivo campo disciplinare, su una questione o un problema determinato, che si conclude con il rilascio di un parere, di una relazione o di uno studio;~~
: attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purchè prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;



<ul style="list-style-type: none">✓ <i>collaborazione scientifica</i>: attività di cooperazione e/o collaborazione, svolta nell'interesse prevalente di persone fisiche o giuridiche diverse dall'Ateneo, caratterizzata da elevata qualificazione scientifica, prestata in qualità di esperto della materia, che non integri i requisiti delle <i>funzioni di ricerca</i> di cui all'articolo 8;✓ <i>lezioni e seminari di carattere occasionale</i>: attività seminariali e attività di docenza che non integrino gli estremi delle <i>funzioni didattiche</i> di cui all'articolo 7;✓ <i>referaggio</i>: attività di <i>referee</i>, svolta in qualità di esperto del settore, intesa a esprimere un parere circa la qualità di articoli, saggi o progetti di ricerca, in vista della loro pubblicazione o del relativo finanziamento;✓ <i>valutazione</i>: complesso delle azioni finalizzate all'espressione di un giudizio sulle attività o sui risultati della ricerca scientifica e/o delle attività svolte nell'ambito dei progetti di ricerca o sulle competenze tecniche e scientifiche di un soggetto o sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo o una funzione; ✓ <i>attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale</i>;✓ <i>attività pubblicistiche ed editoriali</i>.	<ul style="list-style-type: none">✓ <i>collaborazione scientifica</i>: attività di cooperazione e/o collaborazione, svolta nell'interesse prevalente di persone fisiche o giuridiche diverse dall'Ateneo, caratterizzata da elevata qualificazione scientifica, prestata in qualità di esperto della materia, che non integri i requisiti delle <i>funzioni di ricerca</i> di cui all'articolo 8;✓ <i>lezioni e seminari di carattere occasionale</i>: attività seminariali e attività di docenza che non integrino gli estremi delle <i>funzioni didattiche</i> di cui all'articolo 7;✓ <i>referaggio</i>: attività di <i>referee</i>, svolta in qualità di esperto del settore, intesa a esprimere un parere circa la qualità di articoli, saggi o progetti di ricerca, in vista della loro pubblicazione o del relativo finanziamento;✓ <i>valutazione</i>: complesso delle azioni finalizzate all'espressione di un giudizio sulle attività o sui risultati della ricerca scientifica e/o delle attività svolte nell'ambito dei progetti di ricerca o sulle competenze tecniche e scientifiche di un soggetto o sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo o una funzione; rientra anche l'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di gara bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016;✓ <i>attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale</i>;✓ <i>attività pubblicistiche ed editoriali</i>.
--	---



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa**

<p>2. È sempre ammessa l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU), di verificatore, di commissario <i>ad acta</i> e di altri uffici/incarichi, oggetto di designazione da parte dell'autorità giudiziaria.</p> <p>3. Lo svolgimento degli incarichi e delle attività contemplati dai commi precedenti non deve compromettere l'assolvimento dei doveri istituzionali da parte dei docenti.</p> <p>4. Restano fermi i divieti di cui agli articoli 3 e 4, nonché, per i docenti in regime d'impegno a tempo pieno, i divieti di cui all'articolo 5.</p>	<p>2. È sempre ammessa l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU), di verificatore, di commissario <i>ad acta</i> e di altri uffici/incarichi, oggetto di designazione da parte dell'autorità giudiziaria.</p> <p>3. Lo svolgimento degli incarichi e delle attività contemplati dai commi precedenti non deve compromettere l'assolvimento dei doveri istituzionali da parte dei docenti.</p> <p>4. Restano fermi i divieti di cui agli articoli 3 e 4, nonché, per i docenti in regime d'impegno a tempo pieno, i divieti di cui all'articolo 5.</p>
--	--

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena
Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it*